



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

RICHIAMATA la decisione di contrarre n. 0061332 del 30/07/2024 con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia, con piccola manutenzione, dei locali adibiti a dormitori, dei servizi igienici e dei locali in uso alle Forze dell'Ordine all'interno dell'hotspot sito nel territorio comunale di Porto Empedocle, da espletarsi mediante predisposizione di RdO sulla piattaforma MePA, per un importo presunto di € 98.360,66 oltre iva, e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso per la durata di dodici mesi dalla stipula del contratto;

PRESO ATTO che:

- a seguito di procedura negoziata sull'apposita piattaforma di approvvigionamento digitale (RdO n. 4532549), il servizio in argomento è stato affidato all'impresa Phoenix Group srl, con sede legale in Via Alberto Tallone 84 – 00123 Roma;
- a seguito del riesame degli atti d'ufficio, è stato rilevato un errore nel metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte; invero, è stato correttamente utilizzato il metodo contrassegnato dalla lettera "A" previsto dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023, tuttavia, erroneamente, detto metodo "A" è stato impiegato nella sua versione predisposta per un numero di offerte ammesse inferiore a quindici; nel caso di specie, invece, le offerte ammesse alla gara erano superiori a quindici e, quindi, il citato metodo "A" si doveva correttamente utilizzare nella sua versione riferita ad un numero di offerte ammesse alla gara superiori a quindici;
- con prefettizia n. 0075698 del 24/09/2024, al fine di integrare il contraddittorio:
 - o è stato comunicato quanto sopra dettagliato a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura di gara in argomento (ivi compresa l'impresa aggiudicataria), preannunciando, in via di autotutela, l'apertura del procedimento amministrativo di revisione del calcolo della soglia di anomalia delle offerte ammesse;
 - o è stato pure precisato che l'applicazione corretta dell'anzidetto criterio avrebbe potuto comportare risultati diversi da quelli cui si era in precedenza pervenuti ai fini dell'individuazione dell'impresa aggiudicataria;
 - o veniva fissata la data del 26/09/2024 per lo svolgimento di una nuova seduta di gara (tramite il consueto sistema della piattaforma di approvvigionamento digitale Acquistinretepa) finalizzata ad applicare l'anzidetto criterio di calcolo dell'anomalia dell'offerta nella sua versione corretta, già sopra specificata, ed eventualmente per rideterminarne l'aggiudicazione in conformità ai risultati della stessa seduta;

RILEVATO che *medio tempore* nessuna osservazione è pervenuta in merito alle anzidette comunicazioni effettuate con la predetta missiva n. 0075698 del 24/09/2024 e, pertanto, in data 30/09/2024 (avendo voluto attendere qualche giorno in più ed avendo dato debita comunicazione di tale nuova data), si è tenuta la nuova seduta di gara, preannunciata a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura, prima con la citata nota n° 0075698 del 24/09/2024 e successivamente con la nota n. 0077059 datata 27/09/2024;



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

TENUTO CONTO:

- che nella nuova seduta di gara del 30/09/2024 è stato applicato il suddetto criterio di calcolo dell'anomalia dell'offerta nella sua corretta versione, già sopra indicata, e che all'esito di ciò risultano anomale le offerte presentate dai seguenti operatori economici:
 - o Cofar srl – Roma;
 - o Ferro Servizi srl – Caltanissetta;
 - o Global Servizi srls – Catania;
 - o La Marca Services srls – Solofra (AV);
 - o La Nuova Servizi srl – Racalmuto (AG);
 - o Phoenix Group srl – Roma;
 - o Proservice Società Cooperativa a r.l. – Palermo;
 - o Pul. Edil. Service – Avola (SR);
- che le predette offerte risultate anomale vengono automaticamente escluse dalla gara in questione e ciò in forza di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, che così testualmente recita: *“Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*;
- che nel caso di specie ricorrono le condizioni normativamente previste per l'esclusione automatica delle offerte, siccome disciplinate dalla norma sopra testualmente riportata, atteso che:
 1. il valore della gara è inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 2. il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
 3. il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque;
- che l'art. 1339 del Codice Civile recita come segue: *“Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”*;
- che, secondo la consolidata giurisprudenza, le clausole previste da norme normative si intendono automaticamente inserite nei documenti di gara allorquando si è in presenza di una norma la cui cogenza è tale da escluderne il carattere dispositivo da parte della Stazione appaltante; nel caso di specie, la clausola di esclusione automatica dell'offerta anomala, prevista dal citato art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, costituisce una norma con evidente carattere imperativo, non solo per la natura pubblicistica della norma, ma soprattutto perché la sua formulazione linguistica, mediante l'utilizzo del verbo *“prevedono”*, denota il carattere prettamente obbligatorio della stessa;



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

- che, stante il suo carattere obbligatorio, la norma *de qua* è sottratta al potere dispositivo della Pubblica Amministrazione ed anzi nei confronti di quest'ultima si impone con forza cogente tale da impedirne ogni sua eventuale disapplicazione; in considerazione di ciò, anche se i documenti della procedura in esame non fanno espresso richiamo a detta norma, la stessa, per la sua imperatività, si inserisce nel regolamento di gara, determinandone una etero integrazione, grazie al meccanismo previsto dall'art. 1339 del Codice Civile;

PRECISATO, quindi, che in forza di quanto sopra argomentato si può procedere direttamente all'esclusione automatica delle suddette offerte anomale, atteso che nel caso di specie le offerte ammesse alla gara sono in numero di ventisette e, quindi, superiori a cinque;

DATO ATTO:

- che, in esito alla suddetta nuova individuazione delle offerte anomale (ed alla loro conseguente esclusione), occorre conformare a questo nuovo stato di fatto la graduatoria di aggiudicazione della gara in argomento e, quindi, occorre redigere una nuova graduatoria;
- che, tenuto conto delle offerte escluse, la nuova graduatoria di aggiudicazione risulta essere la seguente:
 1. Multiservice srl – Enna;
 2. Concordia Servizi srl – Agrigento;
 3. Holding Service srl – Modugno (BA);
 4. Puligroup Service srls – Palermo;
 5. In Linea Società Cooperativa – San Cataldo (CL);
 6. Cirianni Rocco – Vibo Valentia;
 7. L'Avvenire 90 Società Cooperativa a r.l. – San Cataldo (CL);
 8. Aurea Servizi srl – Gatteo (FC);
 9. Impresa di Pulizie Mediterranea – Agrigento;
 10. SO.GE.P.A. Service sas – San Giovanni La Punta (CT);
 11. Tecnoimpianti Sicilia srl – Gela (CL);
 12. Apiemme di Pani Antonio & C. sas – San Giovanni Gemini (AG);
 13. Multiservice srls – Augusta (SR);
 14. Sikania Group srl – Caltanissetta;
 15. Vital sas – Catanzaro;
 16. Europea Servizi Ambientali srl – Agrigento;
 17. L'Atlante di Sophia srl – Firenze;
 18. Cooperativa Sociale La Piramide – Angri (SA);
 19. T.A. Technologie Ambientali srl – Roma;

RITENUTO pertanto che l'impresa Phoenix Group srl, già dichiarata aggiudicataria, non occupa più la prima posizione in graduatoria (perché esclusa dalla gara per anomalia dell'offerta) e che, pertanto, dovrà revisionarsi l'aggiudicazione della gara *de qua* già effettuata in suo favore, procedendo al suo annullamento d'ufficio, fermo restando la procedura retrostante;



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'art. 21-novies della Legge 241/1990 che disciplina l'annullamento d'ufficio di atti amministrativi e ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano gli estremi per procedere all'annullamento dell'aggiudicazione già effettuata in favore dell'impresa Phoenix Group srl in quanto:

- è stato rilevato un vizio di legge consistente nell'errore di applicazione del criterio di calcolo dell'anomalia dell'offerta, di cui si è già detto ampiamente sopra;
- che tale errore, se non adeguatamente corretto, comporta un evidente *vulnus* non solo ai principi di legalità, trasparenza e di accesso al mercato, ma pregiudica anche i validi interessi degli operatori economici che in esito alla sua corretta applicazione vanterebbero l'aspettativa ad essere legittimamente ammessi alla gara ed ancor di più viene leso l'interesse dell'operatore economico che, in esito alla corretta applicazione del criterio di calcolo, risulterebbe aggiudicatario della gara in questione; in definitiva, la revisione della precedente aggiudicazione sotto il paradigma dell'annullamento di ufficio (per errore di calcolo dell'anomalia dell'offerta) non solo consente di ripristinare la legalità violata, ma anche tutela l'interesse, concreto ed attuale, degli anzidetti operatori economici ad essere ammessi alla gara ed in particolare a poter essere aggiudicatari della stessa, interessi che trovano riconoscimento (e quindi, per ciò stesso, tutela) nel nostro ordinamento giuridico;
- l'annullamento in questione viene realizzato in tempi estremamente brevi rispetto al momento dell'aggiudicazione e di conseguenza non viene lesa alcuna posizione giuridica consolidata nei confronti dell'aggiudicataria;

PRECISATO che, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, l'annullamento di un atto amministrativo presupposto comporta l'effetto caducante degli atti conseguenti e direttamente riconducibili all'atto annullato, quando trovino in quest'ultimo la loro ragione giustificatrice; invero, nel caso di specie, sussiste un evidente e chiaro rapporto di presupposizione tra l'aggiudicazione della gara in favore della Phoenix Group srl e la successiva stipula del contratto, perché quest'ultimo ha avuto ragione di sussistere solo perché è intervenuta l'aggiudicazione; pertanto, ne consegue che l'annullamento dell'aggiudicazione travolge anche il successivo contratto, determinandone l'automatica caducazione per la stretta interdipendenza che lo lega al suo atto presupposto;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECIDE

1. **DI PRECISARE** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ESCLUDERE** dalla gara, in quanto hanno presentato un'offerta anomala secondo quanto sopra argomentato, le seguenti imprese:
 - o Cofar srl – Roma;
 - o Ferro Servizi srl – Caltanissetta;
 - o Global Servizi srls – Catania;
 - o La Marca Services srls – Solofra (AV);
 - o La Nuova Servizi srl – Racalmuto (AG);



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo

- Phoenix Group srl – Roma;
 - Proservice Società Cooperativa a r.l. – Palermo;
 - Pul. Edil. Service – Avola (SR);
3. **DI RIFORMULARE**, per l'effetto di quanto sopra disposto, la graduatoria della gara in questione, come di seguito riportato:
- 1. Multiservice srl – Enna;
 - 2. Concordia Servizi srl – Agrigento;
 - 3. Holding Service srl – Modugno (BA);
 - 4. Puligroup Service srls – Palermo;
 - 5. In Linea Società Cooperativa – San Cataldo (CL);
 - 6. Cirianni Rocco – Vibo Valentia;
 - 7. L'Avvenire 90 Società Cooperativa a r.l. – San Cataldo (CL);
 - 8. Aurea Servizi srl – Gatteo (FC);
 - 9. Impresa di Pulizie Mediterranea – Agrigento;
 - 10. SO.GE.P.A. Service sas – San Giovanni La Punta (CT);
 - 11. Tecnoimpianti Sicilia srl – Gela (CL);
 - 12. Apiemme di Pani Antonio & C. sas – San Giovanni Gemini (AG);
 - 13. Multiservice srls – Augusta (SR);
 - 14. Sikania Group srl – Caltanissetta;
 - 15. Vital sas – Catanzaro;
 - 16. Europea Servizi Ambientali srl – Agrigento;
 - 17. L'Atlante di Sophia srl – Firenze;
 - 18. Cooperativa Sociale La Piramide – Angri (SA);
 - 19. T.A. Tecnologie Ambientali srl – Roma;
4. **DI ANNULLARE**, per quanto detto sopra, l'aggiudicazione della procedura negoziata di cui in premessa, già effettuata in favore dell'impresa Phoenix Group srl, nonché di tutti gli atti conseguenti all'anzidetta aggiudicazione e, per l'effetto di ciò, di riconoscere l'automatica caducazione della stipula del successivo contratto con la stessa Phoenix Group srl, quale atto connesso e dipendente dall'annullata aggiudicazione;
5. **DI AGGIUDICARE** la gara, in conformità a quanto risulta dalla nuova graduatoria, all'impresa Multiservice srl, con sede legale in Via Pergusina 17, Int. 3 – 94100 Enna, P.i. 01213850868.
6. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento a tutti gli operatori economici già ammessi alla procedura di gara in premessa dettagliata e di pubblicarlo ai sensi di legge.

Agrigento, numero e data del protocollo

Montana

IL PREFETTO
(Romano)